

Allegato "E" al Repertorio N. 355 e Raccolta N. 252

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE

TRADIZIONI POPOLARI

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e principi

1.1 Dal giorno 23 agosto 1965 è costituita l'Associazione, denominata: **"ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI"**. L'acronimo ETS sarà automaticamente aggiunto alla sopra indicata denominazione subordinatamente all'iscrizione della medesima Associazione, quale Ente del Terzo Settore, nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (di seguito, anche RUNTS), nonché al verificarsi delle condizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e delle norme vigenti in materia, assumendo dunque la definitiva denominazione **"ASSOCIAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARI - ETS"**, di seguito indicata anche come "Associazione", operante nella Regione Siciliana.

1.2 Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (di seguito, anche CTS), l'Associazione assume nei termini e tempi previsti e nel rispetto della disciplina vigente, nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3 L'Associazione riconosce il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della

cultura, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali. Si propone di promuovere attività, iniziative, manifestazioni intese alla conservazione delle tradizioni popolari siciliane, incoraggiando lo studio dei problemi e temi ad esse connessi.

1.4 L'Associazione opera a mezzo dell'organizzazione diretta o indiretta di mostre, calendari, indici, recitals, pubblicazioni, spettacoli, rassegne, convegni, nonché intraprendendo tutte quelle iniziative idonee al conseguimento delle finalità associative.

1.5 L'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore:

a) non ha fini di lucro, è apartitica e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

b) attua una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi sociali;

garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il

principio della sovranità dell'assemblea dei soci;

c) per il raggiungimento delle proprie finalità svolge soltanto le attività di interesse generale e quelle diverse indicate rispettivamente nei successivi articoli 4 e 5, con assoluto divieto di svolgere attività difformi da queste ultime e, comunque, da quelle elencate agli articoli 5 e 6 del CTS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) ha l'obbligo di redigere e mantenere le scritture contabili, il bilancio e i libri sociali secondo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 117/2017;

e) ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017 ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è fatta salva la destinazione ovvero la distribuzione eventualmente imposta o consentita dalla legislazione vigente in materia;

f) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

g) ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, in conformità a quanto previsto

dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

1.6 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Palermo.

Il trasferimento della sede principale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica dello Statuto.

E' attribuita all'Assemblea la competenza in merito all'istituzione di nuove sedi secondarie ovvero al trasferimento della sede principale in un diverso Comune.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, anche al di fuori del territorio nazionale, sedi operative e/o amministrative.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- perpetuare le tradizioni popolari siciliane, anche curando, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'organizzazione, la gestione e l'allestimento di spettacoli teatrali, convegni, seminari, conferenze, etc., operandosi altresì per incrementarne la fruizione in primo luogo tramite la loro diffusione sul territorio della Regione Siciliana;
- contribuire a diffondere e valorizzare il patrimonio culturale siciliano, partecipando a festival o manifestazioni analoghe, legate a scambi culturali in Italia e all'Esteri;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e

protezione sociale, favorire l'inclusione e il pieno rispetto della persona;

- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

- favorire la crescita civile e lo sviluppo del territorio attraverso la collaborazione con le istituzioni pubbliche, gli enti locali, il terzo settore e tutte le forze sociali e produttive;

- promuovere forme di collegamento e collaborazione con enti del Terzo Settore, favorendo così la crescita del ruolo sociale ed educativo degli operatori sociali e dei volontari e il raggiungimento di comuni obiettivi sulle politiche culturali e sociali;

- favorire la crescita umana, culturale e professionale degli operatori professionali e dei volontari impegnati nel lavoro sociale, educativo, artistico e culturale a favore delle fasce deboli;

- promuovere e realizzare iniziative di sviluppo culturale locale, anche istituendo, formando e gestendo musei in genere ma con particolare riguardo a musei che raccolgono oggetti etno-antropologici e teatrali, avvalendosi in particolare dell'organo costituito al proprio interno, denominato "Il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino", nonché stabilendo collegamenti di attività con similari associazioni culturali, nazionali e internazionali.

Articolo 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni nonché ai sensi della relativa normativa regionale vigente e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale e culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, ma anche

con riferimento a specifiche aree del territorio anche locale da considerarsi maggiormente svantaggiate, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché in base alla relativa normativa regionale vigente in materia;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, e legislazione regionale vigente in materia o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività:

I) Attività formative:

- promozione e realizzazione di ricerche, indagini, studi,

nonché attività didattiche di diverso livello e corsi di formazione per diversi settori, fra cui gestione dei beni culturali e dello sviluppo locale, Terzo Settore e mediazione culturale;

- consulenza, pianificazione, organizzazione, progettazione tecnica, gestione, monitoraggio, realizzazione di corsi di formazione, Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), apprendistato e orientamento, Formazione superiore e Formazione continua e permanente, perfezionamento e aggiornamento, anche nella modalità FAD in ambito privato e pubblico, per conto proprio e/o di terzi, operanti nel campo socio-economico, tecnico e culturale, avendo riguardo soprattutto alle problematiche del Mezzogiorno, dell'Unione Europea e dei Paesi dell'Area del Mediterraneo in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con gli enti addetti alla suddetta formazione, privati e pubblici (Comune, Provincia, Regione, Università, Ministeri, Enti e/o Organismi nazionali, Enti e/o Organismi sovranazionali, Unione Europea, Enti Privati);

- pianificazione, organizzazione, progettazione tecnica per la realizzazione di corsi di formazione, apprendistato e orientamento, anche di tipo manageriale e professionale, in ambito privato e pubblico, per conto proprio e/o di terzi, operanti nel campo socio-economico, tecnico e culturale, avendo riguardo soprattutto alle problematiche del

Mezzogiorno, dell'Unione Europea e dei Paesi dell'Area del Mediterraneo in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con gli enti addetti alla suddetta formazione, privati e pubblici (Comune, Provincia, Regione, Università, Ministeri, Enti e/o Organismi nazionali, Enti e/o Organismi sovranazionali, Unione Europea, Enti Privati);

- organizzazione di attività per l'addestramento professionale, per l'inserimento dei soci nella nuova realtà sociale e la loro formazione professionale;

- formazione in ambito giuridico, sociologico, antropologico e medico su temi attinenti all'immigrazione, all'emigrazione, alla condizione dello straniero (ovvero dell'apolide e del rifugiato) e dei soggetti svantaggiati;

- promozione e attuazione di iniziative di studio e confronto scientifico;

- elaborazione e attuazione di specifici progetti di innovazione anche a mezzo di borse di studio, contratti di ricerca, sovvenzioni e convenzioni;

- supporto, assistenza tecnica, progettazione e consulenza, anche alla Pubblica Amministrazione, per la gestione di progettualità e servizi pubblici inerenti alle attività istituzionali;

- coordinamento e gestione delle risorse umane, in particolar modo per quanto concerne i beni culturali e il Terzo Settore;

II) Attività progettuali:

- realizzazione di progetti e piani di sviluppo locale anche per conto di Associazioni, Fondazioni, Comuni, Province, Istituti pubblici e privati con finalità affini alla medesima Associazione, nel rispetto delle culture e delle politiche vigenti;

- sviluppo dell'imprenditoria, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile, attraverso la promozione e realizzazione di studi, ricerche, percorsi formativi, istituzione di centri di informazione, supporto e assistenza, istituzione di centri di raccolta dati, anche in collaborazione con Istituti ed Enti Nazionali e sovranazionali pubblici e privati;

- promozione e attuazione di programmi di collaborazione con organismi comunali, provinciali, regionali, internazionali nei settori della ricerca, dello sviluppo e della cultura professionale e manageriale;

- promozione dello scambio di risorse professionali con altri Istituti qualificati italiani ed esteri;

- raccolta e diffusione di informazioni su attività e servizi disponibili in campo nazionale e internazionale, realizzando reti di comunicazione integrate al servizio del pubblico e del privato;

III) Attività culturali:

- organizzazione e gestione di centri di documentazione multidisciplinare fondando fra l'altro biblioteche,

cineteche, videoteche e centri di applicazione multimediali;

- supporto per lo sviluppo del Meridione Europeo e del Mediterraneo, promuovendo le opportune conducenti iniziative nei campi della cooperazione, dell'emigrazione e dell'immigrazione;

- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio e di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento anche in collaborazione con istituti nazionali e sovranazionali pubblici e privati;

- svolgimento di attività editoriali e produzione di pubblicazioni di bollettini, testi, atti congressuali, monografie, periodici e prodotti informatici;

- promozione e produzione di attività culturali nel campo delle lettere, delle arti, dello spettacolo e della divulgazione scientifica;

- promozione dell'artigianato per la valorizzazione delle produzioni locali nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali al fine di non disperdere e diffondere il ricco patrimonio culturale materiale ed immateriale;

- organizzazione di manifestazioni culturali ed eventi per la valorizzazione per la tutela del patrimonio storico-artistico materiale e immateriale dell'umanità;

- stipula di accordi, convenzioni e partecipazioni a consorzi con enti e istituti pubblici e privati e con associazioni e

fondazioni ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Statuto;

- progetti e servizi di istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte, di tutela dei diritti civili;

- servizi ricreativi per il tempo libero;

- interventi di supporto all'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e alla riduzione dei fenomeni di analfabetismo e di evasione e abbandono scolastico;

- gestione di corsi di formazione professionale rivolta ad "utenze speciali" e al settore socio assistenziale;

- servizi di orientamento personale, scolastico e professionale e attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva, tra l'altro, della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, della preselezione e costituzione di relativa banca dati, della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, dell'effettuazione di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'attività di intermediazione, dell'orientamento professionale, della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

- gestione di servizi e progettualità finalizzate alla

conoscenza e all'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- altre attività finalizzate al raggiungimento delle attività istituzionali per le quali la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari.

Articolo 5 - Attività diverse e altre attività esercitate

L'Associazione può svolgere, nei limiti inderogabili di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, con determinazione rimessa al Consiglio Direttivo, a condizione che siano di natura secondaria e strumentale e siano svolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

In particolare, nei limiti di quanto sopra precisato, per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione potrà, svolgere le attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate

opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima, nonché, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- ideare, realizzare e gestire iniziative culturali e/o formative sui temi inerenti all'orientamento al lavoro, alla gestione delle risorse umane, al trasferimento tecnologico e all'autoimprenditoria;

- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 4, e per quanto qui non specificato, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 co. 2 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'attività di raccolta fondi si realizza con impiego di risorse proprie e di terzi.

Articolo 6 - Facoltà

Nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli, e in conformità agli articoli 16, 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017 e alle inderogabili norme di legge vigenti in materia, l'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali:

si avvale dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e, per la realizzazione di progetti e/o per la gestione di servizi, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ricorrendo prioritariamente ai propri associati;

può avvalersi anche:

- di prestazioni rese da volontari non associati;
- di prestazioni rese da tirocinanti e volontari, anche

eventualmente rese in occasione di servizio civile, accolti attraverso specifiche convenzioni;

- di prestazioni rese da professionisti e operatori economici, persone fisiche ovvero enti giuridici e società, all'uopo incaricati;

può collaborare o aderire a enti pubblici o privati locali, nazionali o internazionali, nonché a movimenti e associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

può accedere e ottenere contributi economici da enti pubblici e privati e in particolare dalle Organizzazioni nazionali e internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

nel rapporto con gli enti pubblici l'Associazione può:

- avere un coinvolgimento attivo nelle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale;

- partecipare a iniziative di Co-programmazione e Co-progettazione;

- accreditarsi per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento;

- può stipulare convenzioni, accordi e contratti finalizzati allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi che rientrano tra le attività di interesse generale con Enti pubblici e privati e in particolare con Organizzazioni

internazionali, con l'Unione Europea, con lo Stato, con le Regioni e con gli Enti Locali.

Articolo 7 - Dei lavoratori, dei volontari e dell'attività di volontariato

In conformità all'art. 16 del D.lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, nonché nel rispetto della legislazione vigente in materia, i dipendenti e i lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il Consiglio Direttivo darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1 del CTS.

Nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, i volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e, una

volta iscritti, li assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

a) un Fondo di Dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica, che deve essere formato e mantenuto nella sua consistenza in conformità all'art. 22 del Codice degli Enti del Terzo Settore e delle relative disposizioni vigenti in materia;

b) un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli

altri beni.

In particolare tale parte di patrimonio è costituita da:

a) beni mobili e immobili di proprietà o che dovessero diventare di proprietà della medesima;

b) eredità, donazioni e lasciti testamentari;

c) fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

d) eventuali quote associative, ove previste;

e) contributi privati e pubblici, in particolare contributi assegnati al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

f) proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse rese ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

g) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS, come sopra indicate, da esercitarsi entro i limiti inderogabili delle disposizioni di legge vigenti in materia anche a mezzo di sollecitazione al pubblico ovvero a mezzo di cessione di beni o erogazioni di servizi;

h) rendite patrimoniali;

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Ai sensi dell'art. 9 del CTS con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere

istituti patrimoni destinati ad uno specifico affare ovvero al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, si apre il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, nonché la relativa relazione di missione.

L'Assemblea approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione di missione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Articolo 10 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, gli enti giuridici e gli enti morali di nazionalità italiana che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto.

L'Associazione si compone di:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;

- Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche, gli enti giuridici e gli enti morali iscritti nell'apposito libro di cui all'art. 15, comma 1, lett. a) Codice degli Enti del Terzo Settore.

Sono Soci Onorari le personalità di rilievo nel mondo della cultura.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio comporta l'obbligo dell'aderente di osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi.

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto, come previsto dalle leggi e dal presente Statuto, di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) di accesso ai documenti, alle delibere assembleari, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'Associazione.

Articolo 11 - Procedura di ammissione dei soci

Ai fini dell'adesione all'Associazione le persone fisiche

ovvero gli Enti giuridici, a mezzo del loro rappresentante, possono presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo il quale delibererà, votando a scrutinio segreto. Sulla relativa procedura si applica l'articolo 23 del Codice degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 12 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie o per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'esclusione del socio è decisa dai membri del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata della metà più uno dei consiglieri.

I soci receduti o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi eventualmente versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 13 - Organi e libri sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Direttore;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo;
- l'eventuale Organo incaricato della revisione legale dei conti;
- il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino.

L'Associazione deve tenere i libri sociali secondo le prescrizioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei suddetti libri sociali previa richiesta scritta senza formalità di notifica al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea, dispone di un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun socio non può avere più di cinque deleghe

da parte di altri soci.

Gli associati possono farsi rappresentare anche da altri associati che siano già membri del Consiglio Direttivo ad eccezione del caso in cui la delibera abbia ad oggetto l'approvazione dei bilanci e/o riguardi la responsabilità dei medesimi consiglieri.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con "indicazione delle materie da trattare" da parte dell'Organo di Controllo ovvero da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017, le funzioni dell'Assemblea dei Soci sono:

- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo il quale ultimo al proprio interno nomina tra gli eletti, il Presidente e il Vice Presidente nonché il Segretario Generale;

- nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo;

- nomina e revoca quando previsto del soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

- approvare la relazione di missione, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo;

- approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare in merito allo scioglimento e messa in liquidazione, con nomina dei relativi liquidatori, nonché in merito a trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- deliberare su ogni altra materia ad essa devoluta dal presente Statuto ovvero da altri atti e/o regolamenti dell'Associazione.

Le proposte di delibera di competenza dell'Assemblea straordinaria e la proposta di approvazione del bilancio devono essere illustrate dal Consiglio Direttivo nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei 10 (dieci) giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterle.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio

Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo il Presidente è eletto a maggioranza semplice tra tutti i presenti.

La funzione di segretario dell'Assemblea sarà svolta dal Segretario Generale ovvero da colui che verrà nominato per l'occasione dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea, nonché di sovrintendere a tutto il relativo svolgimento.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, mediante lettera raccomandata ovvero email, spedita ai soci 7 (sette) giorni prima dell'adunanza presso il domicilio ovvero l'indirizzo di posta elettronica risultante dall'apposito libro, ovvero comunicato, in rettifica, al Consiglio Direttivo.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore ovvero un'ora ulteriore, nell'arco della medesima giornata, per la seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione purchè nel territorio della medesima Regione.

E' inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante

mezzi di telecomunicazione, come audioconferenza e/o videoconferenza, tramite l'impiego di piattaforme quali a titolo meramente esemplificativo Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google, Meet, ecc., ovvero mediante dispositivi telefonici, smartphone, e tablet o pc audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente (e ove presenti il Segretario e il Notaio) al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

I soci onorari partecipano all'Assemblea dell'Associazione con voto consultivo ma non vengono computati nei relativi quora.

Articolo 15 - Costituzione, maggioranza assembleare e

verbalizzazione

In prima convocazione l'Assemblea, in seduta sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, la medesima Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti, in proprio o per delega, e può deliberare validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo quanto infra precisato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è in ogni caso validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione ovvero anche per deliberare su oggetti non inseriti all'Ordine del Giorno, quando siano presenti tutti i soci, nonché la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, ove presente.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

I suddetti verbali verranno trascritti nell'apposito libro di cui all'art. 15 1 comma lettera b) Codice degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati, nonché eventualmente stabilire la possibilità di istituire categorie particolari di soci temporanei, frequentatori, allievi e/o altri che siano interessati all'attività culturale dell'Associazione e alle sue manifestazioni, stabilendo le modalità di ammissione, il periodo e i relativi diritti e/o doveri di tali soci;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale, nonché i documenti correlati richiesti dall'art. 13 del CTS;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione, che siano obbligatori per tutti gli associati;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale

riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le eventuali quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti, procedendo se del caso alla nomina di consulenti, dipendenti o impiegati determinandone la retribuzione e/o compenso;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;

- deliberare le spese nei limiti del bilancio di previsione;

- approvare i programmi predisposti dal Direttore;

- nominare il Segretario Generale e il Direttore determinandone i compensi.

Il Consiglio può deliberare di attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe e/o procure per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

In tale ipotesi il Consiglio, alla prima riunione utile, provvede alla sostituzione del consigliere decaduto chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Resta fermo quanto sopra previsto sul compenso spettante al Segretario e al Direttore, anche ove la relativa carica fosse ricoperta da un componente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di

Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

In caso di urgenza il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, secondo i casi il Direttore, può adottare provvedimenti che ritiene necessari in materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne a quest'ultimo nella prima riunione utile per opportuna ratifica.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, mediante mezzi di telecomunicazione, come audioconferenza e/o videoconferenza, tramite l'impiego di piattaforme quali a titolo meramente esemplificativo Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google, Meet, ecc., ovvero mediante dispositivi telefonici, smartphone, e tablet o pc audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 17 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vice Presidente.

Presiede il Consiglio Direttivo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente, parimenti nominato, ovvero secondo le determinazioni del medesimo Consiglio dal Direttore, e in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età tra i presenti.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni, se del caso mediante procura speciale per il compimento di

atti determinati.

Previa autorizzazione del Consiglio, il Presidente può delegare in ogni caso parte dei propri poteri al Vice Presidente, al Direttore ovvero ad altro Consigliere anche mediante il conferimento di apposita procura se del caso da conferire a impiegati dell'Associazione.

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente ovvero il Direttore, secondo le determinazioni del Consiglio, rappresenta legalmente l'Associazione.

Questi in tal modo potrà impegnare l'Associazione nei confronti dei terzi senza alcun limite, anche contraendo prestiti verso istituzioni creditizie, e sottoscrivere tutti i necessari passi, istanze, dichiarazioni, contratti di conto corrente e di mutuo; rilasciare a favore dei predetti istituti procure all'incasso di crediti nei confronti di terzi, compresi i crediti derivanti da contributi statali, regionali, provinciali e comunali e di altri enti pubblici e privati.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ove presente, nella persona del Segretario Generale ovvero del Consigliere all'uopo nominato, e trascritto nell'apposito libro di cui all'art. 15 del CTS.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte dal medesimo Segretario Generale ovvero da quel consigliere che sia eletto

a maggioranza semplice dei presenti, all'interno della medesima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Museo Internazionale delle Marionette Antonio

Pasqualino

Il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino ha lo scopo di raccogliere la più ampia documentazione sulle varie forme di teatro animato di ogni Paese, con particolare riguardo al teatro siciliano dei pupi, promuovendo tutte quelle iniziative intese a valorizzare il significato culturale e a riproporne l'attualità.

Il Museo è emanazione dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, il cui Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione e ne nomina il Direttore e il personale esecutivo.

Il Direttore del Museo viene scelto dal Consiglio Direttivo fra persone di provata competenza, determinandone anche il compenso. Al Direttore è demandata la realizzazione delle attività promosse per la ricerca, per il potenziamento, la conservazione e la fruizione da parte del pubblico del patrimonio del Museo.

Il Museo si avvale di materiale di proprietà dell'Associazione, di altri Enti e di privati per la conservazione delle tradizioni popolari.

Articolo 19 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo può essere formato da un unico

componente ovvero da un collegio composto da tre componenti, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, che rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea in occasione dell'elezione dell'Organo Collegiale, nomina tra gli eletti, il relativo Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente ovvero i componenti dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo e imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E' compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d) esercitare l'eventuale controllo contabile, nelle ipotesi di seguito indicate;

e) vigilare sull'osservanza, da parte dell'ente delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

f) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la propria relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto all'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

I componenti dell'Organo di Controllo possono essere revocati per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata in seduta ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Organo incaricato della Revisione legale dei conti

Fermo quanto disposto al precedente articolo, ai sensi dell'art. 31 del CTS nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21 - Durata delle cariche sociali

Tutti gli incarichi sociali durano 3 (tre) anni, vengono esercitati a titolo gratuito e possono essere rinnovati.

La determinazione dell'anno e del quantum del compenso dell'Organo di Controllo è demandata al Consiglio Direttivo con approvazione della maggioranza dei propri componenti.

Articolo 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci secondo le maggioranze sopra indicate in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice Enti del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice Enti del Terzo Settore.

Articolo 23 - Destinazione degli utili

In conformità al Codice degli Enti del Terzo Settore, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; è fatta salva la destinazione ovvero la distribuzione eventualmente imposta o consentita dalla legislazione vigente in materia.

Sono considerate in ogni caso distribuzioni indirette di utili e sono dunque vietate le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Eventuali eccedenze di bilancio, utili o avanzi di gestione confluiscono nel fondo di riserva che può essere utilizzato:

- per avviare nuove attività istituzionali o ad esse direttamente connesse;
- per dare continuità ad attività istituzionali avviate in caso di carenze economiche dovute a mancati finanziamenti;

- per la realizzazione di investimenti connessi al miglioramento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Le controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione, nonché quelle promosse da componenti del Consiglio Direttivo, liquidatori e componenti dell'Organo di Controllo ovvero nei loro confronti, aventi ad oggetto diritti disponibili inerenti al contratto associativo, sono devolute ad un collegio composto da n. 3 (tre) arbitri, da nominarsi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente da parte di soggetto estraneo all'Associazione scelto dalle parti, che dovrà provvedere alla nomina del predetto soggetto secondo le modalità all'uopo concordate in forza della disciplina vigente in materia. In mancanza, a richiesta della parte diligente, la nomina competerà al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

In nessun caso potranno essere devolute al collegio controversie per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il suddetto collegio potrà decidere anche secondo equità, fermo restando quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 25 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le

disposizioni di legge in materia, quali quelle del D.Lgs.
117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, nonché D.M.
106/2020 ed infine norme del Codice Civile e delle Leggi
speciali vigenti in materia.

F.to: Guglielmo Pasqualino - Maria Caterina Pasqualino -
Ignazio Buttitta - Giovanni Ruffino - Marianne Vibaek -
Rosario Perricone- Di Vincenti Danila Maria - Maria Rosaria
Fasino - Gianpiero La Rocca - Fabrizio Cecconi - Ettore
Falcone - Celeste Natoli Notaio